

## **Statuto Coordinamento Nazionale Italiano SPDC**

### **Art. 1**

**-Denominazione** : E' costituita una Associazione scientifica denominata "Coordinamento Nazionale Italiano Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC)"(CNI\_SPDC) l'associazione è individuata da un proprio logo e costituisce Sezione Speciale della Società Italiana di Psichiatria (SIP).

L'Associazione è interdisciplinare, in quanto riunisce accanto ai medici psichiatri, tutte le figure professionali che lavorano all'interno dei reparti di psichiatria. L'associazione non ha finalità di lucro, è apolitica, non ha finalità sindacali e a carattere volontario.

### **Art.2**

- **Sede:** L'Associazione ha sede legale in Bergamo, c/o Ospedale Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1.

### **Art.3**

- **Durata:** L'associazione ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento, liquidazione, deve essere deliberato da un'apposita assemblea straordinaria, appositamente convocata.

### **Art.4**

**- Finalità :**

- 1) creare un coordinamento effettivo fra gli operatori degli SPDC, teso a:

- a) la promozione di buone pratiche cliniche condivise,
- b) l'approfondimento e lo studio di protocolli operativi comuni,
- 2) promuovere e realizzare la ricerca scientifica in ambito clinico, epidemiologico, organizzativo e terapeutico, specie attraverso studi multicentrici, relativa alle fasi di acuzie dei disturbi psichici, della psichiatria d'urgenza, della psichiatria di consultazione e di tutte le attività che vengono comunemente svolte dalla Psichiatria Ospedaliera.

Tale finalità viene perseguita mediante attività di studio e di ricerca, con iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM), ma soprattutto con la creazione di un sito web che consenta la diffusione e lo scambio di conoscenze fra gli operatori.

L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti di collaborazione con altre organizzazioni (pubbliche, private e volontarie) per il raggiungimento dei fini sociali.

### **Art:5**

**-Statuto** :L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti

Il Consiglio Direttivo emana, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sua costituzione, il Regolamento esecutivo, finalizzato agli aspetti organizzativi e le attività dell'associazione, in conformità ai principi ed agli indirizzi stabiliti nello statuto.

Il regolamento esecutivo può, a sua volta essere modificato, una volta emanato, solo dal consiglio stesso a maggioranza assoluta. L'Associazione si raduna a congresso nazionale ogni 2 anni, la data e

la sede, vengono decise dal Consiglio direttivo, sentite le proposte dei soci, che ha facoltà e il compito di approvare, scegliere, curare lo sviluppo dei temi indicati per il successivo congresso nazionale. Ogni quattro anni nell'ambito del Congresso Nazionale si tiene l'Assemblea nazionale dei soci che elegge gli organi direttivi dell'Associazione.

Inoltre, sotto il patrocinio dell'Associazione, potranno essere indette riunioni convegni e attività formative riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o di immediata attualità, su proposta avanzata da soci effettivi e approvata da Consiglio Direttivo.

L'Associazione cura l'eventuale pubblicazione degli atti dei congressi anche in modalità on line.

L'Associazione cura la pubblicazione delle notizie relative alla sua attività nel sito web dell'Associazione.

#### **ART. 6 :**

##### **- Associati**

L'Associazione è composta da

- Soci fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Aderenti
- Soci sostenitori

##### **Soci fondatori**

Sono soci fondatori coloro i quali sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione e coloro i quali siano nominati tali, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea a maggioranza assoluta per indiscussi meriti d'impegno nella costituzione e nell'ampliamento dell'Associazione.

In caso di decadenza o di rinuncia di un socio fondatore, il posto può essere occupato da un altro socio ordinario nominato con le stesse modalità di cui sopra.

I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo ed esprimono il proprio voto attivo in assemblea.

Decadono dal proprio ruolo in caso di:

- dimissioni
- indegnità sancita dal collegio dei probiviri

##### **Soci ordinari e soci aderenti**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari tutte le persone che ne condividono gli scopi e desiderano essere informati o partecipare alle sue attività.

I soci ordinari sono medici regolarmente iscritti alla Società Italiana di Psichiatria.

I soci aderenti sono rappresentati da quegli operatori non medici, infermieri, psicologi, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, che lavorano all'interno degli SPDC e forniscono particolari contributi, scientifici ed operativi.

##### **Soci Sostenitori**

Il consiglio direttivo può nominare, come soci sostenitori, persone fisiche, persone giuridiche ed enti in genere che con il loro contributo favoriscano il raggiungimento degli scopi sociali.

**ART.7 :****Iscrizione all'Associazione**

Per diventare soci ordinari e soci Aderenti dell'Associazione occorre presentare richiesta scritta o via email opportunamente corredata al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione. Le domande di iscrizione all'Associazione da parte dei candidati soci ordinari e soci aderenti, devono essere sottoscritte da un socio ordinario e corredate da un curriculum (anche da una autodichiarazione) dal quale risulti che il candidato lavori o collabori indirettamente alle attività svolte in SPDC, l'iscrizione all'Associazione può essere effettuata via email accedendo al sito Web della stessa .

**Quota d'iscrizione.** Attualmente l'iscrizione all'Associazione comprende una quota di entrata di euro 50, per i medici, 30 euro per il personale non medico, non vi sono quote annuarie e il socio è tenuto a mantenere attiva la propria iscrizione, versando tale quota all'atto della partecipazione ai successivi congressi nazionali. La quota garantisce l'iscrizione gratuita al congresso nazionale, qualora si sia in possesso di una iscrizione sponsorizzata al congresso, non è necessario il versamento che va però dichiarato alla segreteria.

L'entità della quota associativa può essere modificata dal Consiglio Direttivo.

Il socio Ordinario che non rinnova tale iscrizione non può esercitare il diritto di voto e partecipare all'assemblea.

I soci che non hanno partecipato a tre congressi consecutivi sono considerati decaduti, e dovranno procedere ad una nuova iscrizione.

**Art.8****Assemblea.**

L'assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai soci Ordinari – i quali hanno diritto di voto - e da tutti gli altri soci; viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tutte le volte che il Consiglio Direttivo stesso lo reputi opportuno, obbligatoriamente ogni quattro anni durante il congresso nazionale, con avviso da inviarsi a tutti i soci, a mezzo e-mail, almeno 15 giorni prima e con elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria ed è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea.

L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei soci Ordinari.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio Fondatore ed Ordinario ha il diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di altri due soci.

Hanno diritto al voto coloro che sono in regola col pagamento delle quote associative.

E' competenza dell'assemblea:

a) Approvare, modificare o respingere, le linee programmatiche e le attività dell'Associazione proposte nel programma quadriennale presentato dal Consiglio Direttivo;

b) nominare i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere e gli altri componenti.

c) approvare il rendiconto di gestione;

d) modificare lo statuto;

e) decidere sullo scioglimento dell'Associazione;

Le deliberazioni sulla materia del punto (e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei soci Ordinari e i due terzi dei soci Fondatori.

Le deliberazioni su tutte le altre materie debbono essere adottate con la maggioranza assoluta (50% + 1) dei votanti presenti.

## **Art.9**

### **Consiglio Direttivo.**

L'Associazione ha gestione autonoma.

E' amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica 4 anni ed è composto dal Presidente che viene sostituito dal Presidente Eletto a metà percorso, ossia dopo 24 mesi, dai Vice-Presidenti, dal Presidente che ha ultimato il proprio mandato (Past-President), dal Presidente Onorario, dai Soci Fondatori dal Segretario, dal Vice-segretario, dal Tesoriere da un numero massimo di 14 Consiglieri e/o Coordinatori Regionali.

Questi ultimi possono essere solo essere ratificati dall'assemblea qualora siano stati già eletti dalle sessioni regionali o macro regionali dell'Associazione (la dove questa è già organizzata in sessione regionale) diversamente vengono eletti dall'assemblea per aree geografiche di competenza .

Fanno poi parte del Consiglio direttivo tre rappresentanti delle professioni non mediche eletti anch'essi per aree di competenza geografica: Nord, centro con Sardegna, Sud con Sicilia. La Presidenza dell'Associazione e le altre cariche non sono incompatibili con cariche direttive nella Società Italiana di Psichiatria e nelle Sezioni Speciali.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento nel corso della gestione di un membro del Consiglio Direttivo subentrerà nella carica il primo dei Soci non eletto nella precedente votazione; nel caso si tratti del Presidente subentra il presidente eletto. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo i soci Ordinari e Fondatori: inoltre partecipa di diritto un rappresentante della Società Italiana di Psichiatria nominato dal Consiglio Direttivo della SIP.

L'Assemblea eleggerà con votazione distinta il Presidente, il Tesoriere, il Segretario generale, il Vice presidente e il vice segretario.

Il Consiglio sarà convocato con avviso da inviarsi per email, almeno 10 giorni prima o, nei casi di motivata urgenza, mediante email da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o comunque almeno due volte l'anno.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della metà dei membri in carica tra i quali il Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire un Comitato Scientifico e gruppi di lavoro su temi di specifico interesse per i quali si ravvisasse la necessità; ne determina i compiti e la durata che comunque scadono alla scadenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art.10: Giunta esecutiva**

La Giunta Esecutiva del Consiglio Direttivo è formata dal Presidente, dal Past – President, dal Presidente Onorario, dal Presidente eletto, dal Vice presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e fino a due consiglieri scelti fra i membri del consiglio direttivo dal Presidente. La giunta esecutiva viene rinnovata ogni due anni con il cambio del presidente, ed ha il compito di coadiuvare il presidente nelle decisioni operative necessarie ad effettuare le linee programmatiche decise dal Consiglio Direttivo.

La giunta esecutiva si riunisce su richiesta del presidente ogni qual volta sia necessario.

#### **Art.11**

##### **Poteri e compiti del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso in particolare:

A) indice le manifestazioni ufficiali ed il Congresso Nazionale secondo le modalità stabilite dal regolamento;

B) stabilisce le linee programmatiche dell'Associazione in conformità al mandato avuto nell'assemblea

C) mantiene i contatti con le organizzazioni di cui all'art. 4;

D) propone all'assemblea la candidatura del presidente

onorario ;

E) nomina i soci sostenitori;

F) stabilisce l'eventuale quota d' iscrizione;

G) redige il rendiconto di gestione quadriennale che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

H) delibera la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8;

I) delibera sull'ammissione dei soci verificandone i requisiti

#### **Art . 12**

##### **Poteri e compiti della giunta esecutiva**

La giunta esecutiva è espressione del Consiglio direttivo ed ha il compito di attuarne le direttive

#### **Art. 13**

##### **Poteri e compiti del Presidente.**

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che riguardano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi

Il presidente provvede, in particolare, ad attuare le funzioni dell'assemblea Generale e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza

o impedimento del Presidente, lo stesso verrà sostituito dal vice Presidente. Il Presidente resta in carica per due anni, può essere rieletto per due mandati consecutivi, prima di un eventuale altro mandato devono poi intercorrere almeno due mandati.

Il Presidente partecipa al Consiglio Direttivo della SIP quale componente effettivo di diritto ai sensi dello Statuto SIP 4/2/83.

#### **Art. 14**

##### **Il Segretario.**

Il Segretario cura il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, in questo coadiuvato dal Vice – Segretario, tiene aggiornato l'elenco dei soci, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene i contatti con le altre società e con la SIP. Resta in carica quattro anni e la carica è rinnovabile per due mandati.

---

#### **Art. 15**

##### **Il Tesoriere.**

Il Tesoriere cura le questioni amministrative e finanziarie della Associazione, riscuotendo le quote associative e gli altri eventuali proventi, provvedendo alle spese ordinarie ed a quelle straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo, annualmente dovrà relazionare al Consiglio Direttivo il resoconto di gestione inoltre al termine del mandato dovrà relazionare l'Assemblea sul bilancio dell'Associazione. Resta in carica quattro anni come il consiglio direttivo

#### **Art. 16**

##### **Presidente onorario**

Su proposta dei soci fondatori la prima assemblea societaria dopo l'atto costitutivo dell'Associazione nomina il presidente onorario fra le persone che hanno avuto un ruolo determinante nella costituzione dell'Associazione.

Il presidente partecipa di diritto al consiglio direttivo e al consiglio esecutivo dell'Associazione. La sua nomina può essere revocata solo su maggioranza assoluta dell'assemblea

#### **ART.17**

##### **Collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri è costituito da tre soci eletti dall'assemblea sotto la presidenza del presidente onorario dell'Associazione. Resta in carica quattro anni ed i membri possono essere rieletti

#### **ART. 18**

##### **Sessioni Regionali**

L'Associazione promuove l'organizzazione di Sezioni Regionali o macro regionali aventi obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione madre, con la quale condividono lo statuto e il regolamento. Le sezioni regionali o macroregionali, eleggono in modo autonomo un loro coordinatore fra i soci che le compongono. Il coordinatore ha la funzione di mantenere e promuovere il coordinamento fra gli SPDC del territorio di appartenenza e rappresenta il proprio territorio in sede di Consiglio Direttivo Nazionale, al quale accede di diritto una volta eletto. Resta in carica quattro anni.

**Art.. 19****Finanziamenti**

L'Associazione oltre alle quote d iscrizione, può avere altri eventuali cespiti di finanziamento mediante contributi di soci, dello Stato, di Enti, Istituzioni e Associazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ed oblazioni di privati cittadini ed Aziende comunque denominate nel rispetto delle normative vigenti.

**Art. 20**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 21**

In caso di scioglimento dell'associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale determinati dall'assemblea.

Le delibere relative allo scioglimento sono adottate dall'assemblea con i quorum previsti all'Art. 8

**Art. 22**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme dello statuto e del regolamento della SIP, ovvero le disposizioni di legge vigenti in materia.